



**ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. EINAUDI – A. CECCHERELLI**

Agenzia Formativa Regione Toscana - Codice LI0599

Certificazione di sistema qualità DNV Business Assurance ISO 9001

E-mail: LIIS004009@istruzione.it; LIIS004009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Cod. fisc.: **81002090496**

Cod. meccanogr.: **LIIS004009**



<http://www.einaudiceccherelli.it>



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

REGOLAMENTO di ISTITUTO

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>pag. 3</i>
TITOLO I (<i>Diritti e doveri</i>)	<i>pag. 4</i>
TITOLO II (<i>Norme di funzionamento e comportamento</i>).....	<i>pag. 6</i>
TITOLO III (<i>Disciplina</i>).....	<i>pag. 8</i>
TITOLO IV (<i>Sanzioni</i>).....	<i>pag. 10</i>
TITOLO V (<i>Biblioteca</i>).....	<i>pag. 13</i>
TITOLO VI (<i>Attività sportive</i>).....	<i>pag. 14</i>
TITOLO VII (<i>Personale non docente</i>).....	<i>pag. 14</i>
TITOLO VIII (<i>Consiglio di Istituto</i>)	<i>pag. 14</i>
TITOLO IX (<i>Assemblee degli studenti e dei genitori</i>)	<i>pag. 16</i>

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

L'Istituto di Istruzione Superiore "L.Einaudi" – "A.Ceccherelli", nasce dall'aggregazione all'I.T.C. "Luigi Einaudi" dell'I.P.S.C.T. "A.Ceccherelli", disposta con Decreto del Provveditorato agli Studi di Livorno prot. n. 9400 del 21/4/1997, ai sensi della Legge 662/1996, art. 1 comma 70 e seguenti.

La Presidenza e la gestione amministrativa sono uniche, mentre i due Istituti, nella loro pariteticità, conservano una distinta autonomia didattica, e progettuale.

In ottemperanza alle disposizioni sull'autonomia scolastica e nel rispetto delle procedure previste, viene adottato il seguente Regolamento di Istituto, che entra in vigore a partire dall'Anno Scolastico 2008-2009. Da tale momento viene quindi applicato nelle due unità scolastiche di cui si compone l'Istituto.

Per completezza di informazione si richiamano di seguito le norme di Legge che sono state tenute presenti nella stesura del testo del Regolamento:

- ◆ *l'art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana*
- ◆ *l'art. 328 del D.L. 297/94*
- ◆ *la legge n. 59 del 1997*
- ◆ *il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*
- ◆ *il D.P.R. n.275 del 8/3/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*
- ◆ *il D.P.R. n.235 del 21/11/2007"Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*
- ◆ *il D.L. n.137 del 1/9/2008*
- ◆ *legge 8 novembre 2013 n.128*

La comunità scolastica, che fonda la sua azione civica e sociale sulla qualità delle relazioni didattiche insegnante-studente, redige questo atto al fine di migliorare l'offerta formativa e favorire lo sviluppo della personalità degli alunni, sia attraverso il perseguimento di obiettivi di ordine culturale e professionale, sia attraverso l'educazione alla consapevolezza.

Adeguandosi, inoltre, al dettato costituzionale, l'Istituto, nel rispetto della libertà di pensiero, espressione, coscienza e religione, intende promuovere al proprio interno il principio della solidarietà, attuando strategie finalizzate alla individuale responsabilizzazione dello studente e qualificando come diritto la sua partecipazione attiva alla vita della scuola.

E' d'obbligo in questa sede individuare i diritti e i doveri, nonché i comportamenti assoggettati a sanzioni, che devono essere comminate dagli organi preposti e avverso le quali possa essere esercitata opposizione, impugnando l'atto sanzionatorio, in ossequio al diritto alla difesa garantito dalla Costituzione e al principio della trasparenza.

TITOLO I

(Diritti e doveri)

Art. 1

1. L'Istituto, in collaborazione con la società e le famiglie, svolge un'azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civile e sociale, il senso della libertà, lo sviluppo intellettuale, morale, culturale e professionale.

2. La scuola persegue costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori i quali sono chiamati a sottoscrivere il "patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 21/11/2007, n.235, art.3) finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie".

Art. 2

1. Gli studenti affiancati dagli organi collegiali, dai docenti, dai non docenti, dal Dirigente Scolastico e dai genitori, devono essere educati all'autogoverno ed all'esercizio della democrazia, partecipando alla scuola come parte attiva della comunità educante.

Art. 3

1. I docenti svolgono la loro funzione didattica con totale apertura al dialogo costruttivo, con serena comprensione dei problemi individuali e collettivi degli alunni, in ordine all'apprendimento, alla assimilazione e alla formazione di ciascuno, secondo le sue reali capacità.

Art. 4

1. Le componenti della comunità scolastica hanno la facoltà di esprimere il loro pensiero con la parola e con lo scritto.

2. Esse possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere e esporre negli spazi stabiliti, fogli e periodici, come manifestazione della loro partecipazione alla vita della scuola e della società.

3. Esse non dovranno contenere manifestazioni che esulano dal diritto di critica. Il D.S., esclusa ogni forma di censura ideologica, assicura una corretta osservanza di tale principio.

Art. 5

1. Gli studenti e le loro organizzazioni, purché rappresentative, hanno facoltà di utilizzare locali e attrezzature della scuola previa richiesta al D.S.

Art. 6

1. Gli organi collegiali e il D.S. stabiliscono per la loro parte i modi con cui tenere i rapporti con gli studenti, i genitori, i docenti ed i rappresentanti eletti di queste componenti.

Art. 7

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

6. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

7. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

8. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

9. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

10. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti (si consiglia, se possibile, di non superare il numero di tre prove scritte nella stessa settimana).

11. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

12. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- e) La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 8

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti sono tenuti a parcheggiare i loro ciclomotori negli spazi individuati nell'area inferiore dell'Istituto, mentre le auto dei maggiorenni dovranno rimanere parcheggiate lungo Viale Michelangelo.

7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

8. Gli studenti sono tenuti a utilizzare un abbigliamento consono all'Istituzione scolastica (evitare shorts, canottiere, bermuda, cappellino e occhiali da sole).

9. Gli studenti sono tenuti ad adottare durante le visite guidate e i viaggi di istruzione lo stesso comportamento richiesto all'interno dell'Istituto.

10. Gli studenti sono tenuti a dimostrare il proprio senso civico tenendo in ordine il proprio banco e gli spazi comuni utilizzando gli appositi contenitori di rifiuti.

TITOLO II

(Norme di funzionamento e comportamento)

Art. 9

1. I criteri orientativi del ricevimento dei genitori sono indicati dal Consiglio di Istituto.
2. Il ricevimento si svolge con la partecipazione di ogni docente e consiste, preferibilmente, in momenti di incontro alunno-docente-familiare, intesi ad affrontare il problema della formazione didattica e generale dello studente.
3. Le famiglie saranno ricevute dagli insegnanti secondo l'orario dei ricevimenti individuali, previa prenotazione da effettuarsi sul registro elettronico o telefonicamente.

Art. 10

1. Alunni, docenti e personale non docente, devono comportarsi con rispetto reciproco nello svolgimento delle varie attività e tenere comunque nei locali scolastici un contegno educato e civile.
2. L'orario delle lezioni viene stabilito dal D.S. sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio Docenti.
3. I docenti della prima ora hanno l'obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni devono recarsi in classe entro l'inizio delle lezioni.
4. Il cambio tra un'ora e l'altra ad opera dei docenti ed alunni deve avvenire nel modo più rapido possibile.
5. I docenti non impegnati in altre classi devono trovarsi sul posto prima della fine dell'ora, per sostituire sollecitamente il collega uscente.

Art. 11

(Ritardi e uscite anticipate)

1. Gli alunni che arrivano in Istituto dopo l'inizio delle lezioni sono ammessi solo se muniti di regolare giustificazione sul libretto, firmata dal genitore che ha depositato la firma e previa autorizzazione del docente in servizio alla prima ora o della presidenza. Dopo l'inizio della seconda ora i permessi saranno rilasciati solo per gravi e giustificati motivi ed in via del tutto eccezionale. Dopo il terzo ritardo a quadrimestre lo studente minorenni dovrà essere accompagnato dal genitore, in caso contrario non verrà fatto entrare a scuola.
2. Gli studenti che risiedono in località disagiate fuori sede possono presentare al D.S. documentata e circostanziata richiesta per essere ammessi con 10 minuti di ritardo o per uscire con 5 minuti di anticipo all'ultima ora di lezione, quando ciò sia richiesto dagli orari dei mezzi pubblici di trasporto. Per gli studenti minorenni le domande, di norma, devono essere presentate e firmate da uno dei genitori. Ogni ritardo oltre le ore 8.30 non consentirà l'accesso alla prima ora di lezione.
3. Le uscite anticipate sono autorizzate solo per motivi giustificati. Gli alunni minorenni possono uscire solo in presenza di un genitore o di un suo delegato (con delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante). La richiesta deve essere presentata entro la ricreazione.
4. Al fine di evitare effetti negativi sull'andamento didattico, il referente informerà le famiglie degli alunni abitualmente ritardatari e potrà, successivamente, negare l'accesso a scuola di tali alunni, se maggiorenni. I minorenni verranno ammessi con la dizione "ammesso, ma non giustificato", ma verranno sanzionati come nell'art.11 comma 1.
5. Le entrate in ritardo e le uscite anticipate possono essere autorizzate, in ordine, dalla presidenza, dalla vicepresidenza o dall'insegnante in servizio nella classe. In assenza del D.S. o del suo Collaboratore, sarà sempre l'insegnante della classe a decidere. E' fatto divieto assoluto agli alunni di allontanarsi dall'Istituto durante le ore di lezione e durante la ricreazione.
6. Il ripetersi delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate non adeguatamente motivate potrà influire sul voto di condotta e sul computo dei giorni di assenza secondo criteri stabiliti nel Consiglio di Classe.

Art. 12

(Assenze)

1. In base alla normativa che estende alla scuola superiore i regolamenti già in atti dal 2004 nella scuola Media, gli alunni che avranno raggiunto un numero di ore di assenze, pari o superiori, al 25% del monte ore annuale, non potranno essere ammessi alla classe successiva.

2. Fanno eccezione alla regola precedente eventuali assenze prolungate per malattia, se adeguatamente certificate.

3. Il Collegio docenti ha deliberato che i Consigli di classe sono autorizzati a giustificare assenze prolungate legate ad eventi particolarmente significativi nell'ambito dello sport o della cultura o comunque di indubbio carattere formativo (gare internazionali riconosciute CONI; manifestazioni letterarie/artistiche). Non sono, di norma, giustificate assenze prolungate legate a manifestazioni televisive o di altro genere che non abbiano una ricaduta formativa sul curriculum dello studente (ad es. partecipazione a manifestazioni televisive di intrattenimento o simili).

4. Tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate esclusivamente sull'apposito libretto rilasciato dall'Istituto.

5. Per gli alunni minorenni la richiesta di giustificazione deve essere sottoscritta dal genitore che ha depositato la firma. Per le assenze oltre i 5 giorni consecutivi (compresi i giorni festivi ricadenti nel periodo di assenza) la giustificazione deve essere corredata, di norma, da certificato medico. Per assenze dovute a problemi diversi da quelli medici, se anticipatamente programmate, la famiglia è tenuta a darne comunicazione immediata alla scuola, prima della loro effettuazione. In questo caso non necessitano, per la giustificazione, di certificato medico, anche se di durata superiore ai 5 giorni consecutivi (festività comprese). Le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del rientro a scuola dall'insegnante della prima ora di lezione ed annotate nel registro della classe contemporaneamente alle assenze del giorno. Gli alunni che, per il secondo giorno consecutivo, omettano di presentare la giustificazione, possono essere oggetto di provvedimento disciplinare.

6. La richiesta del secondo libretto delle giustificazioni, per smarrimento o esaurimento del primo, va fatta in vicepresidenza, previo versamento di una somma determinata dal D.S. e versata sul c/c intestato all'Istituto.

7. La motivazione dell'assenza è rimessa al senso di responsabilità degli alunni e dei genitori. La scuola può rifiutare assenze con motivazioni non adeguatamente fondate.

8. I docenti coordinatori hanno l'incarico di verificare periodicamente l'andamento delle assenze nelle classi a loro affidate e di darne comunicazione alle famiglie quando ne ravvisino la gravità, il numero eccessivo, la ricorrenza in giorni fissi della settimana.

Art. 13

1. Durante le lezioni non è consentito autorizzare l'uscita dalle classi a più di un alunno per volta ed è comunque opportuno limitare al massimo le uscite, soprattutto durante le prime 3 ore.

Art. 14

1. Durante l'intervallo, di almeno dieci minuti, gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizi a persone o cose ed evitare fischi, schiamazzi e resse.

2. Docenti, non docenti ed alunni debbono collaborare responsabilmente per lo svolgimento più ordinato e civile dell'intervallo.

3. L'organizzazione della vigilanza è demandata al D.S.

Art. 15

(Fumo)

1. L'articolo 4 del D.L. 104/2013 ha esteso il divieto di fumo di cui all'art. 51 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 oltre che nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto; è altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

2. Così come è previsto dalla legge la sanzione amministrativa viene comminata al contravventore a seguito di processo verbale di contestazione e nella misura prevista dalle norme vigenti.

3. Eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione dovrà essere inoltrato, entro 5 giorni, alla autorità preposta alla direzione dell'Istituto e nominata dalla circolare della presidenza.

4. Il personale incaricato dell'osservanza di quanto sopra è nominato dal D.S. all'inizio dell'anno scolastico (previo parere del Collegio Docenti).

5. I trasgressori saranno assoggettabili a sanzione disciplinare, oltre che a sanzione pecuniaria.

Art. 16

1. L'uso del telefono dell'istituto è consentito soltanto per ragioni di servizio.

2. L'utilizzo individuale dei telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3 è tassativamente vietato in aula durante le lezioni (C.M. 362 del 25/08/1998). I contravventori saranno puniti col sequestro dell'apparecchio, che verrà depositato in presidenza o vicepresidenza e restituito direttamente ai genitori. Tuttavia ne è consentito l'uso preventivamente autorizzato dal docente in casa di emergenza conclamata.

Art. 17

1. L'uso dei distributori di cibo e bevande ed il servizio di ristorazione sono regolamentati dal Consiglio di Istituto.

2. E' fatto divieto agli alunni di consumare cibi, bevande e chewing gum durante le ore di lezione, in tutti i locali dell'Istituto.

3. I docenti sono autorizzati ad usare i distributori di cibo e bevande nelle ore di pausa dalle lezioni.

Art. 18

(Danni alle cose)

1. La conservazione delle aule e delle cose è affidata al senso civico e morale degli studenti.

2. Dei danni eventualmente prodotti è responsabile chi li ha provocati, il quale è pertanto tenuto al risarcimento.

3. Nel caso in cui, esperiti tutti gli accertamenti, non sia stato possibile individuare il responsabile, rispondono tutti gli alunni componenti la classe, se trattasi di fatto avvenuto nell'ambito di una classe. Rispondono tutti gli alunni dell'Istituto se trattasi di fatti avvenuti in locali ed ambienti di uso comune.

4. La responsabilità solidale per il danno arrecato è ispirata al principio di sensibilizzare tutti gli alunni alla necessità di conservare il patrimonio della scuola.

Art. 19

1. Si sconsigliano gli alunni dal portare a scuola oggetti di valore o somme di denaro poiché la scuola non assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento o di furto.

Art. 20

1. Sono vietate raccolte di contributi ed adesioni a qualsiasi iniziativa senza il permesso della Presidenza.

Art. 21

(Iscrizioni e riammissioni)

1. La presentazione della domanda d'iscrizione non determina automaticamente per lo studente un diritto all'accoglimento da parte dell'Istituto.

2. Lo studente che compie o abbia compiuto i 16 anni entro il 31/08 dell'a.s. di riferimento non si trova più nell'obbligo scolastico, pertanto la recezione della domanda sottostà ai criteri sotto elencati:

Iscrizioni alle classi prime:

- Promozione alla classe prima dalla secondaria di I grado: ACCOGLIMENTO A DISCREZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI nell'indirizzo richiesto (compatibilmente con le disponibilità di posti se la presentazione è oltre la scadenza delle domande online).
- Per chi compie i 18 anni entro l'anno solare: DOMANDA RESPINTA e reindirizzamento verso corsi serali o altra formazione professionalizzante.

Iscrizioni alle altre classi:

- Promozione all'anno successivo o prima ripetenza senza particolari provvedimenti disciplinari: DOMANDA ACCOLTA.
- Promozione all'anno successivo o prima ripetenza con provvedimenti disciplinari a carico dello studente per un ammontare complessivo di almeno 15 giorni di sospensione, cumulati nell'anno scolastico precedente: ACCOGLIMENTO A DISCREZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI.
- Seconda ripetenza consecutiva (comprese le ripetenze in altro indirizzo o in altro istituto) senza particolari provvedimenti disciplinari: ACCOGLIMENTO A DISCREZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI.
- Seconda ripetenza consecutiva (comprese le ripetenze in altro indirizzo o in altro istituto) con provvedimenti disciplinari a carico dello studente per un ammontare complessivo di almeno 15 giorni di sospensione cumulati nell'anno precedente: DOMANDA RESPINTA.

3. Per lo studente che compie i 16 anni dopo il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento i criteri applicati sono i seguenti:

Iscrizioni alle classi prime:

- Promozione alla classe prima dalla secondaria di I grado: DOMANDA ACCOLTA nell'indirizzo richiesto (compatibilmente con le disponibilità di posti se la presentazione è oltre la scadenza delle domande online).
- Prima ripetenza senza particolari provvedimenti disciplinari: DOMANDA ACCOLTA.
- Prima ripetenza con provvedimenti disciplinari a carico dello studente per un ammontare complessivo di oltre 15 giorni di sospensione cumulati nell'anno precedente: ACCOGLIMENTO A DISCREZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, con eventuale reindirizzamento verso altra formazione professionalizzante.
- Seconda ripetenza consecutiva (comprese le ripetenze in altro indirizzo o in altro istituto) senza particolari provvedimenti disciplinari: ACCOGLIMENTO A DISCREZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, con eventuale reindirizzamento verso altra formazione professionalizzante.
- Seconda ripetenza consecutiva (comprese le ripetenze in altro indirizzo o in altro istituto) con provvedimenti disciplinari a carico dello studente per un ammontare complessivo di almeno 15 giorni di sospensione cumulati nell'anno precedente: DOMANDA RESPINTA e reindirizzamento verso altra formazione professionalizzante.

In questo caso specifico, a discrezione del Collegio dei Docenti, può essere consentita la frequenza come "uditore" fino al compimento del 16° anno.

Iscrizioni alle altre classi:

- Promozione all'anno successivo o prima ripetenza senza particolari provvedimenti disciplinari: DOMANDA ACCOLTA.
- Prima ripetenza con provvedimenti disciplinari a carico dello studente per un ammontare complessivo di almeno 15 giorni di sospensione cumulati nell'anno precedente: ACCOGLIMENTO A DISCREZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI.

TITOLO III*(Disciplina)*Art. 22

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'Art.8, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può subire sanzioni disciplinari prima di essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

12. I comportamenti non corretti avranno conseguenze sul voto di condotta come da D.L. in vigore dal 1/9/2008 e nei casi più gravi potranno comportare l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Art. 23**Mancanza ai doveri**

1. Premesso che è comunque da considerarsi mancanza qualunque comportamento non conforme a quanto enunciato nell'art. 8, costituiscono mancanza ai doveri:

- a) Esprimersi in modo arrogante e/o con un linguaggio scurrile.
- b) Assumere atteggiamenti irrispettosi sia di persona sia attraverso mezzi di comunicazione o social.
- c) Danneggiare le strutture della scuola e tutto ciò che in essa è contenuto, compresi gli oggetti di proprietà dei compagni.
- d) Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni, od a limitarne la libertà personale.
- e) Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di chiunque.
- f) Assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali.
- g) Assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni.

- h) Uscire dall'aula durante le ore di lezione o al cambio dell'ora senza l'autorizzazione del docente.
- i) Non rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
- j) Sottrarre o danneggiare beni di proprietà della scuola, dei compagni o dei docenti.
- k) Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza regolare autorizzazione.
- l) Falsificare o alterare qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia compreso il registro elettronico.

Per eventuali comportamenti non compresi nell'elenco, si procederà per analogia, convocando gli organi competenti.

2. All'interno dell'istituto ed in particolare durante le visite guidate e i viaggi di istruzione costituisce mancanza:

- a) Allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione dell'insegnante-accompagnatore;
- b) Danneggiare o sporcare i mezzi di trasporto e le strutture ricettive;
- c) Disturbare la quiete pubblica
- d) Acquistare e consumare alcolici e superalcolici e essere in possesso di materiale pornografico e oggetti pericolosi;
- e) Acquistare e assumere sostanze stupefacenti anche al di sotto della modica quantità stabilita dalla legge

3. L'autocontrollo degli studenti e la responsabile collaborazione dei docenti e dei non docenti costituiscono la migliore garanzia di una doverosa disciplina.

Art. 24

1. Il docente nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, dovrà, nell'impossibilità di farli cessare con il semplice richiamo verbale:

- a) Procedere all'annotazione scritta sul registro di classe, con eventuale comunicazione alla famiglia in base alla gravità del fatto accaduto.
- b) Richiedere, attraverso il Coordinatore, una prima convocazione del Consiglio Straordinario di Classe che sarà chiamato a deliberare sull'opportunità di sanzionare l'alunno con provvedimento di sospensione dall'attività didattica per un numero di giorni ritenuto proporzionato ai fatti contestabili all'alunno/a.

TITOLO IV

(Sanzioni)

Art. 25

Le sanzioni:

- a) sono sempre temporanee;
- b) tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- c) devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- d) vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni;
- e) danno allo studente la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità.

In caso di reiterate infrazioni disciplinari da parte dell'alunno/a il C.d.C., convocato per la seconda volta in seduta straordinaria, potrà decidere per quale delle seguenti decisioni optare:

1. Sospensione ordinaria.

In questo caso il C.d.C. straordinario segue le stesse linee adottate nella prima seduta, deliberando sulla applicazione del provvedimento sospensivo, commisurato all'entità dell'infrazione.

2. Programma di sospensioni progressive.

In questo caso il C.d.C. delibera di inserire l'alunno/a in un percorso che prevedo provvedimenti di sospensione a crescere di entità, man mano che persiste la recidiva dell'alunno/a, secondo il principio di gradualità di cui all'art.4, c.5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e s.m.i.

La progressione dei provvedimenti di sospensione si svilupperà secondo lo schema di seguito indicato:

- a) 3 giorni di attività didattica a seguito del rapporto disciplinare all'Ordine del giorno del C.d.C.;
- b) 5 gg. di attività didattica a seguito del primo rapporto disciplinare successivo alla sanzione di cui sopra;
- c) 7 gg. di attività didattica a seguito del primo rapporto disciplinare successivo alla sanzione di cui sopra;
- d) 10 gg. di attività didattica a seguito del primo rapporto disciplinare successivo alla sanzione di cui sopra;
- e) 12 gg. di attività didattica a seguito del primo rapporto disciplinare successivo alla sanzione di cui sopra;
- f) 15 gg. di attività didattica a seguito del primo rapporto disciplinare successivo alla sanzione di cui sopra;
- g) Al verificarsi di ogni ulteriore rapporto disciplinare verrà assegnata la sospensione di 15 gg.

I punti da b) a g) saranno automaticamente eseguibili senza necessità di convocare ogni volta Consiglio di Classe Straordinario.

In casi particolari, il C.d.C. può stabilire di iniziare il programma progressivo da un numero di giorni maggiore ai 3 previsti nello schema; gli eventuali stadi successivi, progrediranno di conseguenza.

In casi di gravità estrema, indipendentemente dallo stadio raggiunto nel programma progressivo, il C.d.C., riunito nuovamente in seduta straordinaria, può stabilire sospensioni di durata maggiore da quella prevista secondo lo scorrimento automatico e può decidere di escludere lo studente dallo scrutinio finale o di non ammetterlo all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sospensioni diventano esecutive a seguito di provvedimento a firma del Dirigente Scolastico.

Si ricorda inoltre che allo studente deve essere sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione sospensoria in attività a favore della comunità scolastica (art. 4, c.5 del DPR 249/98 e s.m.i.).

3. Sanzione diversa dall'allontanamento temporaneo, come a titolo esemplificativo:
 - a. Richiesta all'alunno/a di motivata giustificazione del comportamento in oggetto di fronte al Consiglio di Classe (con eventuale presenza dei genitori).
 - b. Esclusione dalla ricreazione per uno o più giorni e permanenza in classe.
 - c. Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate per l'anno in corso o per quello successivo per coloro che avranno palesemente violato le regole.
4. Assegnazione di un'attività a favore della comunità scolastica, come a titolo esemplificativo:
 - a. Attività di riflessione sulle mancanze commesse (colloqui con il coordinatore o con il docente indicato dall'alunno; colloqui con lo psicologo). Eventuale produzione di elaborati che inducano lo studente alla elaborazione critica delle mancanze di cui si è reso responsabile.

- b. Attività all'interno dell'Istituto che non comportino rischi per l'alunno (biblioteca-pulizia dei locali ...).
- c. Attività nell'ambito di strutture pubbliche e/o associazioni private di carattere assistenziale e/o di volontariato, con le quali l'istituto abbia stabilito convenzione a questo fine.

Procedure di applicazione

Art. 26

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni, effettuata una preliminare valutazione della gravità del comportamento addotto, dovrà far precedere (ad eccezione dell'ammonizione verbale) alla stessa sanzione una comunicazione dell'addebito all'alunno interessato.

2. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità scolastica da prestare in orario extra-curriculare.

Art. 27

Organi competenti

1. Sono organi competenti ad irrogare i provvedimenti e le sanzioni disciplinari descritte agli artt. 24 e 25:

- a) I docenti;
- b) Il D.S., il suo Collaboratore;
- c) Il Consiglio di Classe in composizione allargata;
- d) Il Consiglio d'Istituto.

2. Il docente è tenuto a comunicare le sanzioni di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni curriculari ed extra-curricolari provvedendo altresì a verificare che le famiglie abbiano ricevuto la comunicazione scritta ed abbiano vistato l'avviso.

3. Il D.S. è tenuto a comminare le sanzioni di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni per episodi di cui ha conoscenza diretta o di cui è stato informato da uno o più docenti o dal personale ATA.

4. Il Consiglio di Classe nella componente allargata a studenti e genitori è competente anche a deliberare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nel caso di reati di danno e di reati di pericolo nei confronti delle persone, così come descritti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998.

5. Il Consiglio di Classe nei casi descritti al comma precedente. È tenuto a comunicare la "notitia criminis" all'Autorità Giudiziaria competente. Le sedute del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. A tutela della sicurezza della comunità scolastica, in caso di comportamenti che possano rivelarsi pericolosi, l'alunno potrà essere allontanato temporaneamente dall'Istituto per disposizione dal D.S. in attesa della convocazione dell'organo competente.

Art.28

Diritto di difesa

1. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.
2. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall'alunno o dalla famiglia.
3. L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola).

4. Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno. Deve essere inoltre previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola.
5. Per motivi educativi, l'esecutività dei provvedimenti disciplinari è immediata, fatto salvo il tempo di preavviso alle famiglie quando trattasi di allontanamento dalla scuola.

Art. 29

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia della Scuola è ammessa una ulteriore fase impugnatoria con la possibilità di proporre reclamo al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art.30

Organo di garanzia

1. Viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola, previsto dall'art. 5 comma 2 del d.p.r. 249/98 con i seguenti compiti:
 - decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.
 - decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.
2. L'organo di garanzia è composto dal D.S. che lo presiede ed inoltre da un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori, un docente eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto.
3. Dovrà essere convocato entro 3 giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro 3 giorni dalla convocazione. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla proposizione del reclamo.
4. La riunione è regolarmente costituita quando sono presenti almeno due componenti su tre oltre al DS.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, non è ammessa l'astensione.
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

TITOLO V

(La Biblioteca)

Art. 31

1. La biblioteca dell'istituto è parte integrante delle strutture dell'insegnamento: regolarne l'uso significa voler salvaguardare la conservazione del patrimonio in essa contenuto, ma anche diffonderlo in modo da favorire la ricerca individuale e di gruppo degli studenti e la possibilità di aggiornamento e di approfondimento degli insegnanti,
2. Le proposte di acquisto di materiale librario possono essere formulate dalle varie componenti della scuola.

Art. 32

1. Gli studenti e gli insegnanti accedono alla biblioteca secondo l'orario e le modalità che vengono stabilite annualmente.

Art. 33

1. Chiunque riceva libri in prestito è tenuto alla loro diligente conservazione.
2. Chi deteriori o smarrisca libri dell'Istituto è tenuto a risarcire il danno.

Art. 34

1. Il materiale occorrente per le esercitazioni nei laboratori è messo a disposizione dall'Istituto.

TITOLO VI*(Attività sportive)*Art. 35

1. La palestra e le attrezzature sportive dell'Istituto debbono essere valorizzate al fine di promuovere lo sviluppo fisico-psichico e integrare la formazione culturale, sociale e civica dei giovani.
2. Le attività sportive dell'Istituto non sono finalizzate all'agonismo, ma alla formazione generale di tutti gli studenti.
3. Soddisfatte nell'ordine le esigenze dell'Istituto ed eventualmente quelle di altre scuole cittadine, l'uso della palestra può essere concesso, per determinate attività sportive, ad organismi esterni, osservati i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 22 della legge 4/8/1977, pubblicata sulla G.U. del 18/8/1977.
4. L'uso della palestra a scopi ginnici deve essere accompagnato dall'obbligo per tutti di calzare scarpette da ginnastica. Tali scarpe devono essere usate esclusivamente per la palestra, al fine di tutelare il pavimento, che in caso contrario potrebbe subire gravi danni.
5. L'accesso alla palestra durante lo svolgimento delle lezioni di educazione Fisica è consentito solo per comunicazioni ufficiali.

TITOLO VII*(Personale non docente)*Art. 36

1. L'orario degli uffici di segreteria, tenuto conto che si tratta di un servizio a disposizione della scuola, viene stabilito dal D.S., sentito il Consiglio di Istituto e dopo contrattazione integrativa con la RSU, compatibilmente con lo stato giuridico del personale non insegnante, in accordo con il personale interessato ed in rapporto alle esigenze di organizzazione interna del lavoro.
2. Il D.S. stabilisce altresì l'orario del personale ausiliario, in accordo con gli interessati, in modo da soddisfare pienamente tutte le esigenze in ordine alle attività degli organi collegiali, ad attività extrascolastiche, a manifestazioni varie, e più in generale, alla concezione della scuola come centro culturale e sociale.
3. Per tutto il personale non insegnante si applica il principio della collegialità operativa, per compiti e mansioni, pur nel rispetto delle singole particolari responsabilità.
4. Al personale ausiliario, oltre ai normali servizi di pulizia, è affidato il compito della custodia e sorveglianza all'interno dell'Istituto, in connessione ai compiti di pertinenza dei docenti e in collaborazione con questi.
5. La sorveglianza deve essere assidua e la collaborazione impegnata e responsabile, soprattutto durante gli intervalli e quando le classi restano senza docente.

TITOLO VIII*(Consiglio di Istituto)*Art. 37

1. Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Classe.

2. Esso ha competenza generale per quanto attiene alla organizzazione e alla programmazione della vita e delle attività della scuola ed ha diritto di iniziativa sulle materie di propria competenza.

Art. 38

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su proposta della Giunta esecutiva.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento di questi.

3. Il Consiglio di Istituto deve essere convocato inoltre dal Presidente ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal D.S.

4. Può essere altresì convocato su richiesta di uno dei seguenti Organi: Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Assemblea degli studenti, Assemblea dei genitori.

Art. 39

1. La convocazione del Consiglio di Istituto, redatta in forma scritta a cura dell'ufficio di segreteria, deve indicare la data, l'ora e l'ordine del giorno e questo con oggetti ben dettagliati ed arricchiti di elementi conoscitivi.

2. L'atto di convocazione, cinque giorni prima della data fissata, deve essere affisso all'albo dell'Istituto e notificato al personale docente e non docente per presa visione in apposita circolare interna, nonché agli alunni e ai loro genitori mediante lettura fattane in classe.

3. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Istituto è formulato dalla Giunta Esecutiva, o dal Presidente in accordo con il Dirigente Scolastico.

Art. 40

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche.

2. Ad esse possono partecipare alunni, studenti, genitori, docenti e non docenti dell'Istituto.

3. Il pubblico non può prendere la parola e non può esprimere voti durante la seduta del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio di Istituto presiede la seduta ed è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta facendo constatare a verbale la motivazione.

5. Dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso e allontanato dai locali della seduta o dall'Istituto chiunque sia causa di disordine, e se del caso, che la seduta continui in assenza del pubblico.

Art. 41

1. Il Consiglio di Istituto, con propria deliberazione, può autorizzare la partecipazione alle attività scolastiche di organizzazioni e di esperti su richiesta degli Organi Collegiali di istituto e delle componenti scolastiche. (il presente articolo viene sostituito come da allegato).

Art. 42

1. Di ogni seduta è redatto a cura del Segretario del Consiglio un processo verbale che deve contenere l'oggetto della discussione, i nomi di coloro i quali hanno partecipato, le deliberazioni adottate e l'esito di eventuali votazioni secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.R. 31-5-1974, n. 416.

2. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e depositato in segreteria entro otto giorni dalla seduta. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.

3. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo dell'Istituto.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.

Art. 43

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo che disposizioni particolari prescrivano diversamente.
3. In ogni caso le variazioni al regolamento di istituto sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio di Istituto ha potere di visione e di impostazione cronologica degli oggetti fissati dalla Giunta, nonché di inserire ulteriori argomenti all'ordine del giorno, anche a richiesta di singoli membri del Consiglio di Istituto.
6. Ha altresì il potere di convocare il Consiglio di Istituto in carenza di iniziativa della Giunta Esecutiva.
7. Le funzioni di Segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.
8. I membri del Consiglio di istituto, possono, durante le ore di servizio, accedere all'ufficio di segreteria per avere tutte le informazioni sulle materie di competenza del Consiglio.

Art. 44

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, di cui all'art. 6 del D.P.R. 31-05-1974, n. 416, può decidere di costituire, per le materie di particolare importanza e rilievo, commissioni di lavoro eventualmente aperte anche ad esperti esterni.
2. Le commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio di Istituto.

TITOLO IX

(Assemblee degli studenti e dei genitori)

Art. 45**Diritto di assemblea**

1. Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea in locali della scuola, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 46**Assemblee studentesche**

2. Le assemblee degli studenti costi-tuiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe, di corso o di istituto. L'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana e sempre dagli stessi insegnanti durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo e per attività collettive di carattere culturale e sociale.

7. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. All'assemblea di Istituto assisteranno con compiti esclusivamente di vigilanza almeno due insegnanti designati dal Dirigente Scolastico, secondo un criterio di rotazione, che si alterneranno ogni ora nell'ambito del proprio orario di insegnamento. Gli insegnanti in servizio rimarranno in Istituto per riprendere l'attività didattica in caso di interruzione dell'Assemblea.

Art. 47

Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

2. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. Per l'assemblea di Classe è prevista la richiesta di un quinto degli iscritti.

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati al D.S. almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'assemblea. Per l'assemblea di classe almeno 3 giorni prima al collaboratore del D.S..

4. Durante l'assemblea di Classe, i delegati dovranno redigere il verbale e consegnarlo al Referente di classe, al termine della stessa.

5. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dell'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

6. Il D.S. o i Docenti da lui delegati hanno potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 48

Assemblea dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

4. Nel caso previsto dal precedente 3° comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori.

5. Il D.S., sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

7. L'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

8. All'Assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.